OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: FONTANA)

Roma, 27 luglio 2010

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (COM (2010) 289 def.)

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto COM (2010) 289 def.,

considerato che la proposta di regolamento si inserisce all'interno di una profonda riforma dei meccanismi di vigilanza finanziaria in Europa, avviata dalla Commissione europea sulla base dell'esperienza della crisi finanziaria e delle conclusioni presentate il 25 febbraio 2009 da un gruppo di esperti ad alto livello, presieduto da Jacques de Larosière, *ex*-direttore generale del Fondo monetario internazionale;

ricordato che, per quanto riguarda le agenzie di rating del credito, il Gruppo de Larosière ha ritenuto più razionale affidare ad una nuova Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (che si andrebbe a sostituire all'attuale Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari) il compito di autorizzare le agenzie di rating del credito nell'UE e di sorvegliarne l'attività, e che l'istituzione di questa è prevista dalla proposta di regolamento COM(2009) 503 def.;

ritenuto che la proposta si pone in linea con l'esigenza di affidare la vigilanza sulle attività di rating ad un organismo sovranazionale, anziché a una pluralità di autorità nazionali, sia pure in un contesto di corresponsabilità, esigenza già espressa dalla 6ª Commissione permanente del Senato nella sua risoluzione del 26 marzo 2009 nonché dalla 14ª Commissione permanente del Senato nel parere reso il 24 marzo 2009 sulla proposta di regolamento – poi entrato in vigore con il n. 1060/2009 – relativo alle agenzie di rating del credito;

apprezzato che la proposta prevede che gli emittenti di strumenti finanziari strutturati o terzi collegati debbano consentire l'accesso alle informazioni anche ad agenzie di rating del credito in competizione con quelle da loro contattate allo scopo di emettere rating su strumenti finanziari strutturati e alle quali hanno fornito le stesse informazioni,

---

Al Presidente
della 6ª Commissione permanente
S E D E

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di regolamento appare correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo il quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno;

la proposta di regolamento appare inoltre conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi della proposta, data la natura transnazionale del rating e dell'opportunità di rimodulare l'impianto normativo europeo in ragione di una centralizzazione del controllo sulle agenzie di rating del credito, non possono essere realizzati adeguatamente dagli Stati membri e possono dunque essere meglio realizzati dall'Unione europea;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va al di là di quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti, in quanto essa lascia impregiudicata la responsabilità delle autorità di vigilanza nazionali per quanto riguarda l'uso dei rating del credito da parte dei singoli istituti sorvegliati a livello nazionale, e per quanto riguarda la facoltà di richiedere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di valutare la possibilità di revocare la registrazione a un'agenzia di rating del credito o di sospendere l'uso dei suoi rating;

in relazione al merito della proposta, si ritiene che l'attribuzione di effetti giuridici tipici alle valutazioni delle agenzie di rating dovrebbe essere accompagnata da una migliore regolamentazione dei potenziali conflitti di interesse tra le agenzie stesse e gli emittenti strumenti finanziari, anche al fine di prevenire gli errori e gli abusi che si sono verificati negli ultimi anni. In tale prospettiva, una maggiore trasparenza nelle metodologie di rating e una maggiore concorrenza nel settore contribuirebbero a rafforzare la qualità e l'attendibilità delle valutazioni di rating, a tutela dei risparmiatori.

Cinzia Maria Fontana